



**BADIA PRIMAZIALE
S. ANSELMO**

COLLEGIO

Collegio Sant'Anselmo

Linee guida e Norme di condotta per la tutela dei minori e la promozione di una cultura di sicurezza

*approvate dal Sinodo degli Abati Presidenti della Confederazione Benedettina
il 11 settembre 2019*

Queste linee guida e le norme annesse sono la risposta da parte del Collegio di Sant'Anselmo all'iniziativa della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, per implementare una politica e delle procedure per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dall'abuso sessuale, richiesta dalla Lettera Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 3 maggio 2011, indirizzata ai vescovi e ai Superiori maggiori religiosi per la preparazione delle linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici. Tutte le prescrizioni del presente documento e delle norme annesse sono da intendere e interpretare secondo la Lettera Apostolica in forma di 'motu proprio' di Papa Francesco, 'Voi siete la luce del mondo' (7 maggio 2019).

Proemio

La salvaguardia dei minori e la sicurezza delle persone vulnerabili sono parte integrante della missione della Chiesa, radicate nella fede che ogni persona ha un valore unico in quanto creata a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1:26). Il Collegio di Sant'Anselmo si è impegnato a garantire a tutti i residenti e ai collaboratori la possibilità di una vita che favorisca il loro sviluppo umano e spirituale, consona alla dignità della persona che fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo.

Essendo Sant'Anselmo una casa monastica, la Regola di San Benedetto (cap. 72) dà un ulteriore motivo per favorire una cultura sicura nella vita comune, in cui i rapporti fraterni della comunità siano basati sul rispetto gli uni per gli altri e sulla reciprocità di sostegno, in cui si possano soddisfare i propri bisogni personali al fine di poter amare i confratelli senza egoismi, consapevoli del bene dell'altro e capaci di preferire l'interesse dell'altro al proprio.

Vivere a Sant'Anselmo rappresenta un momento particolare nella crescita personale e vocazionale di tutti i residenti. Comporta vivere una vita, da una parte, lontana dal proprio contesto originario (monastero, diocesi, famiglia); dall'altra, una vita comunitaria che si costruisce attraverso le relazioni interpersonali (fraterne, accademiche, d'autorità, di guide spirituali) che devono maturare per arricchire la vocazione di ciascuno. I responsabili della casa vogliono accompagnare questo processo tanto su un piano personale quanto su un piano di vita comunitaria, per aiutare ognuno a integrarsi nella comunità e ad affrontare le sfide che possono presentarsi.

Il Collegio vuole garantire a tutti la possibilità di un ambiente sensibile, compassionevole, e sicuro, dove tutti possano trovare la tranquillità di mente, certi delle relazioni umane improntate alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona. Richiede a tutti la necessaria maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Dichiarazione d'impegno

Al fine di promuovere una cultura di sicurezza a Sant'Anselmo, e di tutela di tutte le persone vulnerabili, sono necessarie:

1. Prudenza nell'ammissione dei residenti, a qualsiasi titolo, siano studenti, ufficiali, professori, volontari, personale amministrativo, e collaboratori, in conformità ai principi di reclutamento sicuro.
2. Attenzione alla formazione, sia iniziale sia continua, di tutti i suoi membri.
3. Buona educazione nelle pratiche della vita comune per promuovere una cultura sana dentro il collegio dove le persone possano sentirsi sicure e sostenute nella loro vita e nel loro lavoro, e per favorire rapporti amichevoli di fraternità e di collaborazione.

1. Ammissione al collegio

- L'ammissione alla formazione di religiosi e di diocesani riguarda i loro rispettivi superiori. La dovuta attenzione al discernimento necessario deve essere presupposta. Al momento dell'iscrizione a S. Anselmo verrà loro richiesta una lettera di presentazione ('letter of good standing'). Lo stesso vale per coloro che arrivano come professori e ufficiali, sia quelli residenti per tutto l'anno o solo per una parte.
- Gli altri residenti (laici, volontari), per l'ammissione al Collegio, devono presentare una lettera del loro vescovo, o dell'istituto che li manda, che indichi chiaramente il loro "good standing".
- Spetta al Priore assicurarsi che le persone ammesse nel collegio non abbiano precedenti penali riguardo all'abuso su minori e/o persone vulnerabili.
- Nel caso di ammissione di un residente che vive o lavora sotto qualsiasi tipo di restrizione disciplinare del suo ministero, la comunità deve esserne informata, per motivi di trasparenza e perché tutti siano in grado di collaborare nella protezione dei vulnerabili e del residente stesso.
- Si noti la responsabilità particolare del portinaio (laico o non) di assicurarsi della protezione degli spazi e di controllare l'accesso dei minorenni (vedi sotto).

Reclutamento e Contratti di lavoro

- È responsabilità dell'economato assicurarsi delle persone assunte per il lavoro non-accademico, affinché l'ambiente del collegio sia protetto e sicuro per tutti.

2. Formazione dei membri del Collegio

Il collegio riconosce l'obbligo della formazione per tutti i suoi membri, sia la formazione iniziale sia la formazione permanente. In proposito, si noti la *Ratio fundamentalis*, n. 202.

- Supposto che gli studenti abbiano ricevuto una formazione di base nei monasteri o nelle loro diocesi, quando arrivano nel collegio, durante la settimana di orientamento e mediante il 'Survival Kit', devono venir loro spiegati esplicitamente il 'regolamento', le strutture, e le norme in vigore a Sant'Anselmo. Il priore deve fare lo stesso per gli ufficiali e/o i professori che non possono partecipare a quest'orientamento. I volontari che vengono prima o dopo i loro studi universitari devono ricevere un orientamento equivalente e sono affidati più particolarmente alla cura del coordinatore, che deve aiutarli così come i decani fanno per le loro decanie.
- I decani (soci del Priore) devono essere attenti ai bisogni particolari delle persone a loro affidate. Nella riunione dei soci del Priore si discuterà regolarmente della sicurezza nella casa.
- Nella formazione iniziale, la protezione dei minori e la prevenzione dell'abuso devono essere una parte della 'formazione pastorale'.
- Per quanto riguarda la formazione permanente dei residenti, il collegio organizzerà annualmente almeno una giornata di formazione umana e spirituale.
- Tale formazione dovrebbe riguardare, in particolare rispetto alla situazione nel mondo benedettino e religioso, i danni causati alle vittime dell'abuso sessuale, l'impatto sulle famiglie e sulle comunità, il riconoscimento dei segni di violenze, il ministero per chi è stato accusato, la creazione di ambienti sicuri, la responsabilità di tutti sia nel diritto canonico che in quello civile.

3. Educare a un ambiente di consapevolezza e di responsabilità per le persone vulnerabili

Nei rapporti personali nel collegio, ci vuole una consapevolezza particolare nei confronti di squilibri di potere. È vulnerabile qualsiasi persona che percepisca uno squilibrio di potere. Può essere percepito in relazioni che sono chiaramente intese come relazioni di autorità, religiosa e/o professionale. Anche differenze di età tra i residenti, di anni di professione, di cultura e di linguaggio possono mettere in una posizione di svantaggio, in cui ci si senta vulnerabili.

Perciò, nella vita del collegio, sia nelle attività accademiche sia nei rapporti sociali, un professore, un ufficiale, o chiunque si trovi in una posizione più forte, deve:

- Usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con l'altro;
- Rispettare i limiti appropriati nei confronti dell'altro, ricordando, a questo riguardo, le diverse sensibilità culturali;
- Fornire un modello positivo di riferimento;
- Non mettere l'altro a disagio, in situazioni faccia a faccia, sia in contesti accademici sia in quelli sociali;
- Usare prudenza nel comunicare attraverso i social network;
- Rispettare la privacy dell'altro nel fotografare e registrare, e chiedere il permesso prima di qualsiasi pubblicazione sui network;
- Informare il Priore di una situazione di dubbio.

Ai professori e agli ufficiali non è lecito:

- Instaurare rapporti preferenziali o discriminatori;
- Fare richieste a chi sicuramente farebbe fatica o troverebbe difficile dire di no al richiedente;

- Entrare nella camera di uno studente senza un giusto motivo, o senza il permesso dello studente. La privacy della camera di ognuno deve essere rispettata.

Proteggere l'ambiente sicuro nel collegio

- In principio, i minorenni (minori di 18 anni) non sono ammessi nel collegio, né nella foresteria, né nei parlatori, né negli uffici.
- Per motivi particolari, e eccezionalmente, alcuni figli (di studenti e professori) possono trovarsi negli ambienti del collegio. In questi casi, sono sempre responsabili i loro genitori presenti, che devono firmare un documento di responsabilità (liberatoria). È importante che questi casi siano ogni volta a conoscenza del foresterario. Il Priore deve dare il suo consenso esplicito per i pernottamenti.
- Lo stesso vale per i minorenni che fanno parte di gruppi in visita (per esempio, per un matrimonio, incontri di oblati, eventi speciali, soprattutto nella sala riunioni, o nelle aule, o nei parlatori). La presenza dei genitori o di adulti responsabili è supposta, e essi devono confermare la loro responsabilità per iscritto, con il consenso del rispettivo ufficiale del collegio. Il Priore deve esserne informato.
- Non sono ammessi gruppi studenteschi di minorenni; per motivi speciali (per esempio, gruppi provenienti da scuole benedettine) possono entrare negli spazi pubblici del collegio per visite guidate, con il permesso esplicito del Priore, sempre con i loro responsabili, che confermano la loro responsabilità per iscritto. Da parte del Collegio devono essere guidati dal foresterario o da un altro monaco, ma il foresterario deve sempre esserne a conoscenza.
- I minorenni di famiglie di residenti in visita breve al collegio devono essere sempre accompagnati dai loro responsabili, che confermano la loro responsabilità per iscritto, e dal residente stesso. Non sono ammessi nelle zone di clausura (i corridoi delle camere sui piani superiori e il pianterreno dell'appendice).
- In ogni caso, i genitori, o un adulto responsabile, devono firmare il documento di responsabilità (liberatoria), da richiedere in portineria.
- In nessun caso i minorenni devono essere lasciati incustoditi, senza la presenza dei genitori.
- Si ricorda che un minorenne non deve usare l'ascensore senza la presenza di un genitore.
- Tranne questi casi, il portinaio deve controllare che i minorenni non vengano ammessi.

La chiesa

La chiesa stessa è uno spazio aperto. Ci sono due porte che la collegano con l'interno del Collegio: quella del coro, e quella della Cappella della Madonna. Queste porte, generalmente, sono chiuse a chiave. È importante ricordare ai residenti dei rischi per la sicurezza se vengono lasciate aperte.

Norme concernenti le denunce d'abuso – vedi l'altro documento.



BADIA PRIMAZIALE
S. ANSELMO

COLLEGIO

NORME CONCERNENTI LE DENUNCE DI MOLESTIA E ABUSO SESSUALE in vigore nel Collegio Internazionale dei Benedettini, Sant'Anselmo, Roma

*approvate dal Sinodo degli Abati Presidenti della Confederazione Benedettina
il 11 settembre 2019*

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano a tutti coloro che vivono o lavorano a Sant'Anselmo a qualsiasi titolo (residenti, studenti, professori, dirigenti, personale non docente, visitatori o ospiti autorizzati, personale in outsourcing, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.). Riguardano la risposta da parte del collegio a chi si senta vittima di molestia sessuale o morale e la segnalazione di delitti di abuso sessuale di cui all'Art. 2, anche nel caso di un abuso accaduto fuori da Sant'Anselmo.

Una persona che si senta vittima può scegliere:

- (1) Di parlare con un Consigliere di Fiducia per cercare una soluzione senza necessariamente fare una denuncia. Ved. Art. 3.
- (2) Di fare una denuncia formale all'interno del Collegio. Ved. Art. 4.
- (3) Di fare una denuncia alle autorità civili. Ved. Art. 5.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Norme, per **molestia sessuale** si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, anche in forma digitale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, persecutorio, degradante, umiliante o offensivo, contro un individuo o un gruppo di individui.
2. La molestia sessuale non si limita agli abusi o alle avances sessuali sgradite, ma include anche allusioni sessuali abusive, richieste di favori sessuali, discorsi abusivi in merito al sesso degli altri, e qualsiasi tipo di comportamento di natura sessuale, che creino un ambiente in cui venga impedito in modo sostanziale lo svolgimento dello studio e del lavoro, o l'affermazione della dignità e della libertà delle persone.
3. Ai fini delle presenti Norme, per **molestie morali** si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti, contro un individuo o un gruppo di individui, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, che possano creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità.

4. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti: i danni all'immagine – quali: offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona – o ogni altra azione di discredito della persona, il mobbing, nonché i rimproveri, se effettuati con le modalità indicate al numero 3.
5. Per delitti di abuso sessuale si intendono, secondo la Lettera Apostolica in forma di “motu proprio”, ‘Voi siete luce del mondo’, all’Art. 1, quelli in cui un chierico o membro di un Istituto di vita consacrata o di Società di vita apostolica,
 - a. costringe qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
 - b. compie atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
 - c. è coinvolto nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;
 - d. come superiore, agisce, o in azioni od omissioni dirette, per interferire o per eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

In ogni caso tali delitti devono essere segnalati secondo l’Art. 4.

6. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:
 - a. «*minore*»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa equiparata;
 - b. «*persona vulnerabile*»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa;
 - c. «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.
7. Le infrazioni si possono considerare lievi, gravi, o molto gravi.
 - a. Sono considerate lievi le infrazioni che sono di natura passeggera: per esempio, le espressioni verbali o i gesti spontanei.
 - b. Sono considerate gravi le infrazioni, lievi in sé, che sono ripetute, e quelle che hanno anche un impatto sociale: per esempio, la diffusione indesiderata di informazioni, o denunce false, caluniose o lesive della reputazione degli altri.
 - c. Sono molto gravi le infrazioni gravi che vengono ripetute dopo un’ammonizione, oppure quelle che coinvolgono richieste dirette di prestazioni sessuali o contatto fisico indesiderato.
 - d. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale del collegio, docente o non docente, nei confronti degli studenti residenti.

Art. 3 – CONSIGLIERI DI FIDUCIA

1. I Consiglieri di Fiducia svolgono un servizio di accompagnamento per la persona che si senta vittima di molestia sessuale o morale. (a) Prestano ascolto, (b) spiegano alla persona i suoi diritti e come farli valere, (c) possono consigliare e concordare con la persona il modo in cui portare avanti la questione, inclusa la presentazione di una denuncia formale, secondo i provvedimenti di cui agli Artt. 4 o 5, (d) possono dare consigli e informazioni sull'assistenza terapeutica, (e) tengono conto dell'opinione e dei bisogni della persona offesa tutelandone l'immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali.
2. Le informazioni relative a un'indagine, tuttavia, potrebbero dover essere condivise dal Consigliere, ma con la conoscenza della persona interessata. Il Consigliere non può far parte di alcun comitato disciplinare.
3. Quando un caso viene portato all'attenzione delle autorità del Collegio, a loro volta le autorità dovranno fornire ai Consiglieri un riscontro sulle misure specifiche che sono state prese.
4. I Consiglieri di Fiducia possono proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone all'interno di Sant'Anselmo.
5. I Consiglieri di Fiducia sono nominati dal Priore. Oltre ai decani, che possono svolgere questo compito verso i residenti (*e non esclusivamente a quelli della loro decania*), saranno nominate una o due persone fuori dalle strutture istituzionali di Sant'Anselmo. I loro nomi devono essere accessibili sul sito, sulla bacheca interna del collegio (Sala di Posta), e nel 'Survival Kit'.
6. Il Priore deve fornire ai Consiglieri i contatti o le informazioni di tipo professionale che possono servire a chi ne ha bisogno.

Art. 4 – PROCEDURA INTERNA A TUTELA DELLA PERSONA MOLESTATA

1. Chiunque, essendo stato oggetto di molestie – secondo quanto definito all'Art. 2 –, voglia fare una denuncia alle autorità interne di Sant'Anselmo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, come definito nell'Art. 5, segua la procedura di questo articolo, Art.4 §3.
2. Un'accusa di molestia può venire da una terza persona:
 - a. Nei casi di cui si parla nell'Art. 2§5 delle presenti norme, ogni chierico o membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica ha l'obbligo di segnalare il fatto come previsto in 'Voi siete luce del mondo', Art. 3§1.
 - b. Anche quando riguarda un residente del collegio il fatto deve essere segnalato secondo quanto previsto dall'Art. 4§3. In questi casi anche gli altri residenti hanno il diritto di segnalare.
3. Una denuncia viene segnalata in questo modo:
 - a) Una denuncia contro un residente (studente, professore, ufficiale) si segnala al Priore.
 - b) Una denuncia di una molestia da un membro del personale deve essere segnalata al Priore - ugualmente nel caso di una persona che vi si trovi per ragioni non accademiche (per esempio, fornitori,

visitatori, ecc.). Il Priore deve informare il Direttore amministrativo, sempre osservando la riservatezza dovuta. Il Direttore amministrativo procede secondo il contratto di lavoro.

- c) Una denuncia di abuso da parte del Priore o del Rettore, dovrebbe essere segnalata dall'Abate Primate; una denuncia di abuso da parte dell'Abate Primate deve essere segnalata dal Priore o dal Rettore, che deve portare la denuncia al Vicario della Confederazione (che informerà gli altri membri del Consiglio dell'Abate Primate). Il Vicario porterà il caso al dicastero competente della Santa Sede.
4. Tranne il caso di una denuncia dell'Abate Primate, del Priore o del Rettore, le denunce vengono valutate da una *Commissione Disciplinare*. Il Priore nomina due persone, eventualmente del Seniorato, che formino, insieme a lui, una commissione disciplinare.
 5. Il Priore, o l'Abate Primate, se la denuncia viene segnalata a lui, deve (a) garantire la sicurezza della persona offesa; (b) allontanare l'indagato dalla persona offesa o da altri possibilmente a rischio; (c) prevenire la reiterazione dei reati; (d) tutelare la persona offesa da qualsiasi intimidazione o ritorsione.
 6. È da considerarsi abuso anche ogni forma di ritorsione o discriminazione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.
 7. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.
 8. Spetta alla Commissione Disciplinare:
 1. Investigare entro 90 giorni dalla segnalazione ogni caso riferito alla Commissione;
 2. Seguire la procedura stabilita per i casi di molestia sessuale e decidere se la denuncia sia fondata o no, e, a seconda dei casi, giudicare se la denuncia debba essere portata alle autorità civili;
 3. In altri casi, infliggere le sanzioni in modo proporzionale alla gravità dell'infrazione;
 4. Porre in essere i provvedimenti che la Commissione riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.
 9. Conclusa l'indagine e stabilito il giudizio del caso, secondo il §8, il Priore deve:
 1. Provvedere all'applicazione delle decisioni della Commissione Disciplinare;
 2. Informare i superiori dell'accusato (l'abate del loro monastero per i monaci, il vescovo per i sacerdoti e i laici, e il superiore religioso per i religiosi) se la persona viene trovata colpevole, e consegnando per iscritto l'infrazione e le sanzioni.
 10. Se il caso deve essere riferito alle autorità civili, il Priore (o nel caso di una denuncia secondo il §3(b), il Direttore amministrativo) deve informare l'Abate Primate per iscritto.

11. In caso di denuncia formale di molestia da parte del personale non docente si applicano le disposizioni del loro *Contratto di lavoro*.
12. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un/a religioso/a e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, sorge l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista di una procedura penale secondo il Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti sessuali che nel Diritto Canonico sono definiti come delitti.

Art. 5 – PROCEDURA FORMALE ESTERNA

La persona molestata può comunque e indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale denunciare l'evento molestante alle Autorità civili competenti, al fine di avviare un procedimento giudiziario. Secondo l'Art 4, §8.2, la Commissione Disciplinare nominata dal Priore può anche decidere di portare la denuncia alle Autorità civili.

Art. 6 – RISERVATEZZA

Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale. La persona che ha subito molestie ha il diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.

Art. 7 – APPLICAZIONE E RICORSO

1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quanto è possibile, la sua buona fama.
2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente, e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere ascoltata, insieme ad altre persone eventualmente implicate. Se a una prima indagine la denuncia sembra essere giustificata, l'accusato deve essere informato dell'accusa e avere la possibilità di difendersi, salvo il caso di una denuncia di molestia di un minorenne, in cui devono essere seguite le regole della CEI.
3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.
4. Il ricorso in prima istanza è dal Priore, in seconda istanza dall'Abate Primate.

Art. 8 – DENUNCIA INFONDATA

Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata,

fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.

Art. 9 – REVISIONE DELLE NORME

Spetta all'Abate Primate rivedere le presenti Norme almeno ogni quattro anni, prima della visita canonica del Collegio, salva la necessità di eventuali revisioni e aggiornamenti da apportare prima del suddetto quadriennio, che potranno essere introdotti anticipatamente. Le Norme devono essere approvate dal Sinodo dei Presidi, che approvano anche qualsiasi aggiornamento durante la loro riunione successiva.